

**REGIONE
ABRUZZO**



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI
VIA RAFFAELLO, NR. 137 - 65124 - PESCARA (PE)**

**PROGRAMMA
DI UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE DERIVANTI DA ECONOMIE
CONNESSE CON IL
P.O.R. ABRUZZO
OB. 3 2000-2006**

**LAVORARE
IN ABRUZZO**

ELABORATO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO COSTITUITO DA:

**DOTT. GERMANO DE SANCTIS
DOTT. GIUSEPPE SCIULLO
DOTT. DORIANO FAIETA
DOTT. ROBERTO VANNI**



GIUNTA REGIONALE

L'ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO

L'analisi del mercato del lavoro abruzzese. L'immagine del sistema produttivo abruzzese, così come viene trattato dai rapporti finora pubblicati, presenta un sistema imprenditoriale, complice anche l'attuale crisi internazionale, che non ha saputo e/o potuto immettere tempestivamente significative dosi di innovazione nei propri processi produttivi, accelerando così un cambiamento indispensabile. Negli ultimi anni si è, inoltre, riscontrata la sussistenza di un contesto sociale, organizzativo e istituzionale sostanzialmente bloccato, incapace di fornire al sistema produttivo risposte adeguate in tempo breve.

Tale situazione risulta ulteriormente aggravata dalla difficoltà nel riuscire a prefigurare un nuovo modello di sviluppo regionale, con la conseguenza che l'incertezza è ormai una dimensione costante. Pertanto, la Regione Abruzzo, nell'ambito delle proprie competenze, deve urgentemente realizzare quelle riforme che offrono stabilità e competitività all'intero mercato della produzione, dei servizi e del lavoro.

Al contempo, necessita una risposta istituzionale immediata ed efficace alle situazioni di estrema difficoltà economica in cui versano i lavoratori abruzzesi, non più adeguatamente tutelati da un sistema di *welfare* completamente inadeguato al mercato del lavoro del XXI secolo. Per risollevare la situazione economica della Regione Abruzzo necessitano interventi di carattere strutturale, a sostegno di una crescita di lungo termine, le cui premesse risiedono nella valorizzazione del capitale umano.

Inoltre, non bisogna dimenticare che la proiezione sui mercati internazionali è ciò che, più di altri, ha rappresentato la spinta alla trasformazione del sistema produttivo. Una situazione che non ha effetti sul solo sistema produttivo, ma anche sul territorio e sulla società perché, spingendo anche le imprese più piccole a specializzarsi, aumenta la richiesta di figure più elevate professionalmente e genera, perciò, ripercussioni sulle scelte scolastiche e professionali delle giovani generazioni e sul sistema educativo stesso.

Per raggiungere questo obiettivo bisogna, innanzi tutto, creare stabilità e crescita nei rapporti di lavoro poiché soltanto un rapporto di lavoro consolidato e duraturo può permettere un investimento formativo di lunga durata, volto alla riqualificazione del personale occupato verso nuove tecnologie capaci di rendere competitivi i datori di lavoro abruzzesi schiacciati tra l'elevato costo della manodopera locale (e, quindi, dei prodotti finali della produzione) e la scarsa innovatività e competitività tecnologia del sistema produttivo regionale. Tuttavia, realizzare l'obiettivo di creare una sicurezza del posto di lavoro (intesa come possibilità per il lavoratore ed il datore di lavoro di investire reciprocamente su un percorso di medio-lungo termine) risulta essere molto difficile poiché il nostro sistema produttivo è minato dalla sua strutturale debolezza, aggravata dalle tensioni presenti nell'economia internazionale. Pertanto, diventa indispensabile una strategia di più lungo respiro che metta al primo posto il tema dell'innovazione. Tale innovazione non deve interessare soltanto i prodotti od i processi, ma anche e specialmente le risorse umane.

La situazione dell'impiego delle risorse umane in Abruzzo vede la presenza di una



GIUNTA REGIONALE

elevata quota di microimprese sotto i dieci addetti (il 97% di esse non supera i cinquanta addetti).

L'Abruzzo ha, quindi, bisogno di una forte spinta alla diffusione della cultura dell'innovazione, della formazione e della qualificazione del proprio capitale umano.

La crisi internazionale in atto impedisce qualsiasi forma autonoma di intervento da parte dei piccoli e medi imprenditori. Tuttavia, neanche le grandi imprese riescono ad investire sul capitale umano poiché il territorio della Regione Abruzzo è connotato di grandi "fabbriche cacciavite" a basso/medio contenuto tecnologico impiantate circa trent'anni fa soltanto perché il territorio garantiva (oggi non più) una manodopera tra le più economiche del mondo industrializzato.

I dati I.S.T.A.T. evidenziano che l'anno 2009 è stato complessivamente negativo per il mercato del lavoro in Abruzzo, caratterizzato dal protrarsi della caduta dell'occupazione delle piccole imprese, dall'accentuarsi del calo dei dipendenti a termine, dalla costante riduzione del numero dei collaboratori. L'unica nota positiva viene da un aumento di occupati in agricoltura, mentre prosegue la crisi industriale e crolla l'economia terziaria. La situazione reale è ancor più preoccupante se si considera che l'I.S.T.A.T. computa le persone in Cassa Integrazione Guadagni come occupati.

Gli ultimi dati statistici. L'I.S.T.A.T. ha condotto una rilevazione continua delle forze di lavoro relativa al terzo trimestre 2009 in Abruzzo ed ha riscontrato che, durante tale periodo, il numero dei lavoratori occupati in Abruzzo sono in totale 540.000, in diminuzione di 14.000 unità rispetto al terzo trimestre 2008.

Il saldo tra assunzioni e licenziamenti, denota che la popolazione effettivamente occupata ammonta a 499.000 unità ed evidenzia un calo di 24.000 occupati su base annuale, pari a una diminuzione di ben il -4,6%.

Relativamente alla classe di età compresa tra i 15 ed i 64 anni, il tasso di attività regionale scende di 2 punti, dal 63,0% al 61,0%; il tasso di occupazione diminuisce di 3,1 punti (dal 59,4% al 56,3%).

Il tasso di disoccupazione sale di 1,9 punti (dal 5,7% al 7,6%), posizionandosi ancora una volta, diversamente dal passato, al di sopra del dato nazionale.

La crescita più contenuta della disoccupazione in rapporto alla caduta dell'occupazione nella Regione è dovuta a cause simili a quelle nazionali, cioè ad un incremento dell'inattività, dovuto alla mancata ricerca del lavoro delle donne e al ritardato ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Nella disaggregazione per settori di attività, si evince che l'occupazione regionale è di 20.000 unità in Agricoltura (+3.000 rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, in controtendenza sul dato complessivo), di 146.000 nell'Industria (-3.000, pari a -2,0%); nel medesimo settore diminuiscono gli occupati nelle costruzioni di 4.000 unità; di 333.000 nei Servizi, in diminuzione di 23.000 unità, risultato ottenuto con una diminuzione del lavoro dipendente di 24.000 occupati e del lavoro autonomo di 1.000 unità. Si registra un crollo del settore commercio, nel quale diminuiscono gli occupati di ben 16.000 unità, pari a -15,7%. I lavoratori dipendenti in complesso in Abruzzo scendono di ben 33.000 unità, mentre quelli autonomi salgono di 8.000.

Le persone in cerca attiva di lavoro sono 41.000 e aumentano di 9.000 unità (+28,1%) rispetto al terzo trimestre 2008.



GIUNTA REGIONALE

In altri termini, si può dedurre che il terzo trimestre 2009 è stato, come il secondo trimestre 2009, complessivamente negativo per il mercato del lavoro in Abruzzo.

Il risultato sintetizza il protrarsi della caduta dell'occupazione delle piccole imprese, l'accentuarsi del calo dei dipendenti a termine, e la nuova riduzione del numero dei collaboratori. L'unità nota positiva viene da un aumento di occupati in agricoltura, mentre prosegue la crisi industriale e crolla l'economia terziaria.

Tuttavia, un segnale incoraggiante viene dal raffronto con il secondo trimestre 2009 che vede l'occupazione aumentare di 12.000 unità e che potrebbe rappresentare un primo timido segnale di ripresa produttiva.

Cassa Integrazione Guadagni e Ammortizzatori sociali. Il numero delle ore autorizzate della CIG nei primi undici mesi del 2009 mostra una ulteriore forte accentuazione delle crisi produttive aziendali.

In complesso nella Regione Abruzzo a tutto novembre 2009 sono state autorizzate oltre 31.000.000 di ore, come da fonte I.N.P.S., pari a oltre sei volte le ore dello stesso periodo del 2008.

La Provincia di Chieti è la più penalizzata, assorbendo da sola il 33,8% delle ore. Il dato è spiegato con la grave crisi del settore *automotive* di cui Chieti rappresenta l'avanguardia in regione. Seguono la provincia di L'Aquila, che risente del disastroso terremoto, e di Teramo, anch'essa molto colpita dalle crisi aziendali.

Il numero medio dei beneficiari degli ammortizzatori sociali è più che raddoppiato rispetto al 2008.

Assunzioni obbligatorie on line. Le assunzioni obbligatorie indicano che nel primo semestre 2009 sono diminuite di oltre 5.000 unità rispetto al secondo semestre 2008.

Le assunzioni a tempo indeterminato risultano il 20% del totale, quelle a tempo determinato ben l'80%.

Il tipo di rapporto di lavoro più ricorrente nel periodo considerato è quello a tempo determinato in senso stretto con il 41,1% del totale degli avviamenti; segue in ordine decrescente, quello a tempo indeterminato (20,9%), quindi a notevole distanza, il lavoro in agricoltura a tempo determinato (6,9%), il lavoro a progetto/collaborazione coordinata e continuativa (6,6%).

I dati confermano pertanto la estrema precarietà della maggioranza dei rapporti di lavoro, che diventano causa ed effetto della crisi.

Pertanto, la Regione Abruzzo intende definire delle linee programmatiche di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti da economie connesse al POR Abruzzo Ob. 3 – 2000/2006, che, in relazione alla situazione socio-economica regionale determinatasi a seguito della crisi economica-finanziaria a livello globale a partire dalla fine del 2008 e del sisma 2009, siano finalizzate all'inserimento e al reinserimento nel mercato del lavoro di giovani e adulti, di gruppi di svantaggiati e alla crescita della partecipazione e al rafforzamento della posizione delle donne nel mercato del lavoro.



GIUNTA REGIONALE

GLI AIUTI A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE

Premessa.

La scelta della Regione Abruzzo di contrastare la crisi occupazionale mediante l'erogazione di aiuti alla creazione di nuovi posti di lavoro. Dal quadro socio-economico poc'anzi delineato appare evidente che non è possibile alcuna politica di sviluppo se non si riescono a garantire nemmeno gli standard minimi di tutela dei redditi dei lavoratori (e delle loro famiglie) almeno nei limiti minimi imposti dall'art. 36 Cost..

Pertanto, la Regione Abruzzo intende utilizzare le economie del precedente P.O.R. F.S.E. Abruzzo 2000-2006 per erogare aiuti finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro.

L'art 87, Trattato CE vieta, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Il trattato ha assegnato alla Commissione il compito di controllare le misure di aiuto degli Stati membri, sia le misure proposte che quelle già in vigore, per verificare che non falsino la concorrenza intracomunitaria e gli scambi in misura contraria al comune interesse.

Il Trattato CE autorizza esplicitamente alcune eccezioni al divieto di aiuti di Stato, qualora i regimi di aiuti proposti possano avere effetti positivi al livello della UE nel suo complesso. Gli aiuti possono essere dichiarati compatibili con il Trattato, purché soddisfino obiettivi di comune interesse chiaramente definiti e non falsino la concorrenza e gli scambi intracomunitari in misura contraria al comune interesse.

Gli aiuti di Stato devono essere utilizzati come strumento idoneo a conseguire un obiettivo ben definito, senza falsare le regole della concorrenza. In sostanza, quindi, lo scopo fondamentale della valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato è soppesare gli effetti negativi degli aiuti sulla concorrenza ed i loro effetti positivi in termini di comune interesse.

La politica degli aiuti di Stato tutela la concorrenza sul mercato unico ed è strettamente interconnessa con molti obiettivi di comune interesse, quali i servizi di interesse economico generale, la coesione sociale e regionale, l'occupazione, la ricerca e lo sviluppo, la tutela dell'ambiente e la protezione e la promozione della diversità culturali. Essa deve contribuire, sia autonomamente che facendo da supporto ad altre politiche, a trasformare l'Europa in un'area che attragga investimenti e crei occupazione, ad accrescere le conoscenze e a potenziare l'innovazione per favorire la crescita economica e la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro.

Investire sul capitale umano per creare un contesto migliore per le imprese e stimolare lo spirito imprenditoriale. Appare, quindi, evidente che occorre agire con la massima urgenza per migliorare il contesto in cui le imprese si



GIUNTA REGIONALE

*trovano ad operare, in particolare **garantendo il conseguimento di un elevato livello di occupazione, di una crescita duratura e della coesione economica e sociale,** la quale costituisce un obiettivo fondamentale della Comunità Europea.*

La strategia europea per l'occupazione, una delle pietre angolari della strategia di Lisbona, mira a promuovere un elevato livello di occupazione e una manodopera qualificata, competente e adattabile che richiedono ingenti investimenti sul capitale umano. A questo riguardo, gli aiuti di Stato, nell'attuale situazione del sistema del mercato del lavoro abruzzese, tendono ad incoraggiare i datori di lavoro, attraverso lo strumento degli incentivi, a creare nuovi posti di lavoro, mediante assunzione/stabilizzazione di giovani, adulti, svantaggiati, disabili, donne, che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro in forma stabile.

Adeguamento delle procedure alla necessità di garantire una erogazione degli aiuti rapida ed efficace. La Regione Abruzzo, al fine di rendere gli interventi programmati più incisivi e più efficaci, intende, per l'attuazione delle tipologie di aiuto previste, ricorrere alla c.d. modalità "**a sportello**", mediante pubblicazione di apposito Avviso.

Le tipologie di aiuto previste. Le tre tipologie di aiuto previste sono le seguenti:

A) Prima tipologia di aiuto. Incentivi all'assunzione di soggetti disoccupati ed inoccupati con rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

B) Seconda tipologia di aiuto. Incentivi all'assunzione mediante il ricorso all'istituto dell'apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.Lgs., nr. 276/03;

C) Terza tipologia di aiuto. Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro flessibile in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il **luogo di lavoro** dei rapporti di lavoro creati a seguito dell'erogazione di tali aiuti dovrà essere **ubicato all'interno dei confini geografici della Regione Abruzzo**, pena il recupero della somma erogata, fatta eccezione per i c.d. "*cantieri mobili*". Sono previste forme di **distacco**, conformemente a quanto disposto dall'art. 30, D.Lgs., nr. 276/03 e dai C.C.N.L. di riferimento.

Le risorse destinate a finanziare le tre tipologie di aiuto previste ammontano complessivamente ad **€ 20.000.000**, con una ripartizione paritaria su base provinciale.

La creazione degli elenchi. Al fine di velocizzare le procedure di erogazione degli aiuti e di garantire la massima trasparenza nell'esercizio dell'azione amministrativa, verrà istituito, presso la **Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, uno specifico elenco per ogni tipologia di aiuto, suddiviso in quattro sezioni provinciali.**

L'iscrizione in tali elenchi (denominati **Elenchi 1, 2 e 3**) è riservato alle imprese **aventi sede legale e/o operativa in Abruzzo.**

Gli elenchi, e le relative sezioni, sono di seguito specificati:



GIUNTA REGIONALE

ELENCHI DELLE IMPRESE

ELENCO 1

Elenco delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Abruzzo interessate ad assumere, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti disoccupati ed inoccupati residenti in Abruzzo.

ELENCO 2

Elenco delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Abruzzo interessate ad assumere, mediante l'istituto dell'apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.Lgs., nr. 276/03, persone di età inferiore a trent'anni e residenti in Abruzzo

ELENCO 3

Elenco delle imprese aventi sede legale e/o operativa in Abruzzo interessati a trasformare in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro flessibile di lavoratori residenti in Abruzzo alle loro dipendenze

L'impresa può accedere ai benefici previsti dalle tre tipologie, fermo restando il divieto di cumulo per uno stesso lavoratore.

SEZIONI DEGLI ELENCHI 1, 2 E 3

SEZIONE A

Elenco delle imprese aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di Chieti

SEZIONE B

Elenco delle imprese aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di l'Aquila

SEZIONE C

Elenco delle imprese aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di Pescara

SEZIONE D

Elenco delle imprese aventi sede legale e/o operativa nella Provincia di Teramo

Le imprese dovranno chiedere, mediante apposita **istanza spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento**, di essere iscritte nella Sezione corrispondente alla Provincia ove hanno la sede legale e/o operativa, *indicando il/i nominativo/i del/dei lavoratore/i da assumere e/o da stabilizzare.*

Gli Elenchi 1, 2, e 3 e le relative Sezioni saranno pubblicati e tenuti costantemente aggiornati sul sito www.regione.abruzzo.it e sul sito www.abruzzolavoro.com.

La somma di € **5.000.000** riservata ad ogni Provincia verrà **erogata sulla base delle assunzioni operate dalle imprese aventi sede legale e/o operativa nella**



GIUNTA REGIONALE

Provincia, previa comunicazione di ammissione ai benefici.

La somma di € **5.000.000** riservata ad **ogni Provincia** sarà ripartita assegnando € **2.000.000** all'**Elenco 1**, € **2.000.000** all'**Elenco 2** ed € **1.000.000** all'**Elenco 3**.

Nell'ambito delle risorse riservate ad ogni Provincia, le economie rinvenienti da uno o più elenchi saranno rimodulate con il seguente ordine di priorità:

1. elenco n. 1
2. elenco n. 2
3. elenco n. 3

Eventuali ulteriori economie residuali e seguito della predetta rimodulazione, saranno ripartite tra le Province che necessitano ancora di risorse finanziarie.

Le **istanze di iscrizione** saranno presentate ed istruite secondo le forme, i tempi e le modalità indicate in apposito *avviso pubblico*.

La Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali, effettuate le dovute verifiche, comunica alle **imprese di cui agli Elenchi 1, 2 e 3** l'ammissibilità alla concessione dell'aiuto previsto a seguito di assunzione e/o di trasformazione dei soggetti interessati.

La Direzione Regionale delle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali procederà ad erogare l'aiuto anticipatamente, previa presentazione da parte dell'impresa della **documentazione prevista nell'avviso pubblico**.

Tale aiuto consisterà in un **bonus finanziario erogato anticipatamente in un'unica soluzione, riparamentato in caso di rapporti di lavoro a tempo parziale**.

Prima tipologia di aiuto. Assunzione dei lavoratori disoccupati ed inoccupati con rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Finalità della tipologia di aiuto. La Regione Abruzzo intende offrire, attraverso le economie delle P.O.R. F.S.E. 2000-2006, un'efficace forma di aiuto alla creazione di nuovi posti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione Europea ed, in particolare, quelli enunciati nella Direttiva 1999/70/CEE del 28-06-1999, in cui si statuisce che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenta la forma comune dei rapporti di lavoro.

La Regione Abruzzo promuove l'ampliamento dei livelli occupazionali, concedendo un **bonus finanziario per l'assunzione di soggetti disoccupati e/o inoccupati con un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato** (anche a **tempo parziale**, purché **non inferiore a ventiquattro ore settimanali**), con l'impegno da parte del datore di lavoro a **non licenziare** il lavoratore interessato durante i **primi ventiquattro mesi** successivi all'assunzione, pena il **recupero** dell'aiuto erogato. La stessa disposizione vige in caso di **dimissioni** del lavoratore nell'arco del **primo biennio** di lavoro, fatta salva l'ipotesi in cui il *lavoratore si dimetta durante il secondo anno di lavoro e l'impresa dimostri che lo stesso già lavori con contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. presso altra impresa*; in tal caso,



GIUNTA REGIONALE

*l'aiuto sarà **riparametrato** in base ai mesi di effettiva vigenza del contratto di lavoro in questione.*

Bonus finanziario. È previsto, nei limiti delle risorse disponibili, un **bonus finanziario** a sportello di € **12.000** per ogni soggetto assunto con un **contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato** (anche a **tempo parziale** purché **non inferiore a ventiquattro ore settimanali**) da datori di lavoro aventi la sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo. Il **bonus finanziario** è **maggiorato del 25%** in caso di **disabili**, di **donne**, di **maggiorescenti di età inferiore ai trenta anni**, di **ultracinquantenni**, o di **persone appartenenti alle categorie a disagio sociale** (ad es., ex-tossici, ex-detenuti, ex-alcolisti etc.).

Seconda tipologia di aiuto. Incentivi all'assunzione di apprendisti professionalizzati ex art. 49, D.Lgs., nr. 276/03.

Finalità della tipologia di aiuto. La Regione Abruzzo intende offrire, attraverso le economie delle P.O.R. F.S.E. 2000-2006, un'efficace forma di aiuto alla creazione di nuovi posti di lavoro a contenuto formativo.

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 10-09-2003, nr. 276, la Regione Abruzzo, unitamente alla parti sociali, ha disciplinato transitoriamente l'apprendistato professionalizzante in conformità a quanto previsto dall'art. 49, D.Lgs., nr. 276/03, teso alla valorizzazione dei percorsi formativi attuati in alternanza formazione/lavoro.

La D.G.R., 15-02-2005, nr. 91, nel recepire le disposizioni legislative di cui all'art. 49, D.Lgs., nr. 276/03, ha transitoriamente stabilito gli indirizzi operativi per l'attuazione dei contratti professionalizzanti nell'apprendistato, coerentemente all'Accordo quadro sottoscritto il 15-02-2005 dalla Regione Abruzzo con i rappresentanti delle parti sociali.

A far data dal 01-07-2005, nelle more dell'emanazione di un apposito strumento legislativo regionale, giusta statuizione del D.Lgs., nr. 276/03, possono essere stipulati nuovi contratti per l'apprendistato professionalizzate unicamente in quei settori per i quali i contratti collettivi o gli accordi interconfederali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale abbiano già disciplinato l'apprendistato professionalizzante ai sensi del predetto art. 49, D.Lgs., nr. 276/03.

Con la Legge, 04-12-2009, nr. 30, la Regione Abruzzo ha recepito l'intera normativa nazionale, dandone, al contempo, attuazione in legislazione concorrente. La normativa previgente rimarrà valida fino all'attuazione delle deliberazioni di giunta regionale attuative della novella legislativa.

L'attuale crisi economica ha comportato che, in Abruzzo, un numero rilevante di persone rientranti nell'ambito di applicabilità dell'apprendistato professionalizzante ha perso il proprio posto di lavoro, sovente rimanendo senza le tutele garantite dagli ammortizzatori sociali.

Al contempo, il sistema produttivo necessita di nuove figure professionali adeguate



GIUNTA REGIONALE

alle esigenze tecnologiche più moderne e, quindi, più competitive.

A fronte di tale situazione, la Regione Abruzzo intende attivare un'intensa attività di riqualificazione delle competenze delle persone maggiorenni in cerca di occupazione con meno di trenta anni ed, al contempo fornire manodopera qualificata alle imprese abruzzesi.

Vista l'importanza strategica del contratto di apprendistato professionalizzante, nell'ambito dei rapporti di lavoro a contenuto formativo, la Regione Abruzzo intende favorire l'occupazione ed il contemporaneo innalzamento delle competenze, erogando un aiuto di stato per **ogni soggetto assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.Lgs., nr. 276/03 e L.R., nr. 30/09** della **durata minima di almeno ventiquattro mesi** da imprese aventi la sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo, con l'impegno da parte del datore di lavoro a **non licenziare** il lavoratore interessato durante i **primi ventiquattro mesi** successivi all'assunzione, pena il **recupero** dell'aiuto erogato. La stessa disposizione vige in caso di **dimissioni** del lavoratore nell'arco del **primo biennio** di lavoro, fatta salva l'ipotesi in cui il *lavoratore si dimetta durante il secondo anno di lavoro e l'impresa dimostri che lo stesso sia nuovamente occupato presso altra impresa*; in tal caso, l'aiuto sarà **riparametrato** in base ai mesi di effettiva vigenza del contratto di lavoro in questione.

Bonus finanziario. È previsto, nei limiti delle risorse disponibili, un **bonus finanziario** a sportello di € **8.000** per ogni soggetto assunto con un **contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 49, D.Lgs., nr. 276/03 e L.R., nr. 30/09** della **durata minima di almeno ventiquattro mesi** da imprese aventi la sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo. Il **bonus finanziario** è **maggiorato del 25%** in caso di **disabili**, di **donne**, o di **persone appartenenti alle categorie a disagio sociale** (ad es., ex-tossici, ex-detenuti, ex-alcolisti etc.).

Terza tipologia di aiuto. Incentivi per la trasformazione dei rapporti di lavoro flessibile in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Finalità della tipologia di aiuto. Con tale intervento la Regione Abruzzo intende avviare concretamente un processo per favorire l'acquisizione da parte delle persone di condizioni lavorative continuative e stabili, in coerenza con i principi e gli obiettivi dell'Unione Europea ed, in particolare, quelli enunciati dalla Direttiva 1999/70/CEE del 28-06-1999, nella quale si stabilisce che il contratto di lavoro a tempo indeterminato rappresenta la forma comune dei rapporti di lavoro.

Per il conseguimento della predetta finalità, la Regione Abruzzo intende concedere un aiuto finanziario per incentivare la **trasformazione di rapporti di lavoro flessibili** riconducibili alla classificazione di cui al D.Lgs., 10-09-2003, nr. 276, al D.Lgs., 06-09-2001, nr. 368, al D.Lgs., 25-02-2000, nr. 61 e, comunque, non inquadrabili nella tipologia lavorativa descritta dall'art. 2094 c.c., **in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato disciplinati**, appunto, **dall'art. 2094 c.c.**, anche a *tempo parziale*,



GIUNTA REGIONALE

purché di durata *non inferiore a ventiquattro ore settimanali* da parte di imprese aventi la sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo, con l'impegno a **non licenziare** il lavoratore assunto per **almeno ventiquattro mesi**. La stessa previsione vale qualora l'**utilizzatore** (avente la sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo) di **lavoratori somministrati** li assumi direttamente alle sue dipendenze nelle forme e nei modi poc'anzi indicati.

Le imprese devono impegnarsi a **non licenziare** il lavoratore interessato durante i **primi ventiquattro mesi** successivi alla trasformazione, pena il **recupero** dell'aiuto erogato. La stessa disposizione vige in caso di **dimissioni** del lavoratore nell'arco del **primo biennio** di lavoro, fatta salva l'ipotesi in cui il *lavoratore si dimetta durante il secondo anno di lavoro e l'impresa dimostri che lo stesso già lavori con contratto di lavoro subordinato ex **art. 2094 c.c.** presso altra impresa*; in tal caso, *l'aiuto sarà riparametrato in base ai mesi di effettiva vigenza del contratto di lavoro in questione.*

Bonus finanziario. È previsto, nei limiti delle risorse disponibili, un **bonus finanziario** a sportello di € **10.000** per ogni lavoratore precario il cui contratto flessibile è stato convertito in un **contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a tempo indeterminato** (anche a **tempo parziale** purché **non inferiore a ventiquattro ore settimanali**) da parte della propria impresa datrice di lavoro avente la sede legale e/o operativa nella Regione Abruzzo. Il **bonus finanziario** è **maggiorato del 25%** in caso di **disabili**, di **donne**, di **maggiorescenti di età inferiore ai trenta anni**, di **ultracinquantenni**, o di **persone appartenenti alle categorie a disagio sociale** (ad es., ex-tossici, ex-detenuti, ex-alcolisti etc.).



GIUNTA REGIONALE

AMMISSIBILITÀ E LIMITI MASSIMI DEGLI AIUTI FINALIZZATI ALLA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

Il quadro normativo di riferimento. In data **26-11-2008**, la Commissione CE ha adottato la comunicazione «Un piano europeo di ripresa economica» (meglio noto come «**il piano di ripresa**»), un piano volto a favorire la ripresa dell'Europa dall'attuale crisi finanziaria. Il piano di ripresa è imperniato su due elementi principali:

a) misure a breve termine per rilanciare la domanda, salvare posti di lavoro e contribuire a far rinascere la fiducia;

b) in secondo luogo, «**investimenti intelligenti**» per garantire una maggiore crescita e una prosperità sostenibile a lungo termine.

In un tale contesto, la Comunità Europea ha ritenuto che, in determinate condizioni, sono necessari nuovi aiuti di Stato temporanei.

Il piano di ripresa comprende inoltre ulteriori iniziative volte ad applicare le norme sugli aiuti di Stato in modo tale da disporre della massima flessibilità per affrontare la crisi, pur mantenendo condizioni di parità ed evitando indebite restrizioni della concorrenza.

Il piano di ripresa è stato adottato in risposta alla congiuntura economica attuale. La gravità della crisi ha imposto alla Comunità di adottare una strategia coordinata, sufficientemente vasta e audace da far rinascere la fiducia dei consumatori e delle imprese.

Gli obiettivi strategici del piano di ripresa sono:

a) stimolare rapidamente la domanda e far rinascere la fiducia tra i consumatori;

b) ridurre il costo umano del rallentamento economico e attenuarne le ripercussioni sulle categorie più vulnerabili. La crisi ha già colpito o colpirà un gran numero di lavoratori e le loro famiglie. Si può far qualcosa per contribuire ad arginare la perdita di posti di lavoro e per aiutare poi le persone interessate a reintegrare rapidamente il mercato del lavoro anziché affrontare un lungo periodo di disoccupazione;

c) aiutare l'Europa a prepararsi a sfruttare la ripresa della crescita non appena questa si presenterà, affinché l'economia europea sia in sintonia con le esigenze di competitività e sostenibilità e con le necessità del futuro, in conformità della strategia di Lisbona. Ciò significa sostenere l'innovazione, costruire un'economia della conoscenza e accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e basata su un uso efficiente delle risorse.

Negli ultimi anni, la Commissione ha compiuto una considerevole opera di ammodernamento delle norme sugli aiuti di Stato, così da incoraggiare gli Stati membri a concedere in modo più mirato il sostegno pubblico agli investimenti sostenibili e a contribuire in questo modo alla strategia di Lisbona. In questo contesto, si è rivolta una



GIUNTA REGIONALE

particolare attenzione alle PMI e sono state incrementate le possibilità di concessione di aiuti di Stato a loro favore.

Il **Reg. CE, 15-12-2006, n. 1998**, relativo all'applicazione degli **artt. 87 e 88 Trattato CE** agli aiuti d'importanza minore («*de minimis*») (il regolamento «*de minimis*») precisa che le misure di aiuto fino ad **€ 200.000 per impresa nell'arco di tre anni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi del Trattato CE**.

Con la **Comunicazione 2009/C 83/01**, la Commissione Europea ha permesso agli Stati membri di adottare misure di aiuti temporanei anticrisi. Tra l'altro, la Commissione CE ha previsto alcune deroghe temporanee alla normativa sugli aiuti di Stato, applicabili fino alla fine del 2010, a favore delle imprese che dimostrino uno stato di difficoltà conseguente alla crisi e successivo al **01-07-2008**.

L'Italia ha dato attuazione alla Comunicazione della Commissione CE, dettando le modalità e i criteri, omogenei sul territorio nazionale, nel rispetto dei quali potranno essere concesse le misure di aiuto (**D.P.C.M., 03-06-2009**), adottato su proposta del Ministro delle Politiche Europee, d'intesa con le Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni).

Il **D.P.C.M., 03-06-2009** costituisce il provvedimento notificato a Bruxelles per la necessaria previa autorizzazione della Comunità Europea, e le decisioni di autorizzazione già adottate coprono tutti gli aiuti previsti dal **D.P.C.M., 03-06-2009** conformi alla normativa comunitaria e alle decisioni della CE, senza che vengano notificati di volta in volta alla Commissione CE.

Gli aiuti dovranno comunque essere comunicati ex post, nell'ambito del monitoraggio previsto che gli Stati membri dovranno svolgere per fornire alla Commissione europea gli elementi che dimostrino l'eventuale necessità di mantenere le misure coperte dalla Comunicazione oltre il **31-12-2009** e per tutto il 2010.

Per quanto attiene l'attuazione di questo programma, la decisione approvata dalla Commissione europea riguardante la tipologia di aiuto contenuta nel **D.P.C.M., 03-06-2009** concerne i c.d. **Aiuti "di importo limitato"** ai sensi della **Decisione, 28-05-2009, C(2009)4277, Aiuto nr. 248**, avente ad oggetto gli Aiuti nel limite massimo di **€ 500.000** per impresa nel triennio dal **01-01-2008** al **31-12-2010**. Sono escluse le imprese attive nel settore della pesca e della produzione primaria di prodotti agricoli.

Ai sensi del **Reg. CE, nr. 1998/06**, il quale regola i c.d. aiuti «*de minimis*», gli aiuti che soddisfano le condizioni stabilite dell'**art. 2, parr. 2 e 5, Reg. CE, nr. 1998/06** devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell'**art 87, par. 1, Trattato CE** e non sono pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'**art. 88, par. 3, Trattato CE**.

L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad *una medesima impresa non deve superare i € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari*. L'importo complessivo degli aiuti "*de minimis*" concessi ad un'impresa attiva nel settore del *trasporto su strada non deve superare i € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari*. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "*de minimis*" o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato, facendo riferimento agli *esercizi finanziari utilizzati dall'impresa* secondo l'ordinamento italiano.



GIUNTA REGIONALE

Quadro normativo in vigore applicabile per l'attuazione del Programma. In considerazione dell'attuale situazione economica, si ritiene necessario *consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto limitato*, ma, tuttavia, compreso nel campo di applicazione dell'**art. 87, par. 1, Trattato CE**, poiché di entità superiore alla soglia indicata nel regolamento «*de minimis*».

La Commissione CE *considera questi aiuti di Stato compatibili con il mercato comune* sulla base dell'**art. 87, par. 3, lett. b), Trattato CE**, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'aiuto non è superiore ad una sovvenzione diretta in denaro dell'importo di € 500.000 per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo;

b) l'aiuto è concesso sotto forma di regime;

c) l'aiuto è concesso alle imprese che al 01-07-2008 non erano in difficoltà; esso può essere concesso alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;

d) non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca;

e) l'aiuto non costituisce aiuti alle esportazioni, né aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

f) l'aiuto può essere concesso solo fino al 31-12-2010;

g) prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro aiuto «de minimis» e su qualunque altro aiuto di cui al presente paragrafo da essa ricevuto nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro concede l'aiuto previsto nel presente paragrafo solo dopo aver controllato che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel **periodo intercorrente dal 01-01-2008 al 31-12-2010 ad un livello superiore al massimale di € 500.000;**

h) il regime di aiuto non si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Esso è applicabile alle imprese che operano nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, tranne quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Monitoraggio e relazioni. La Direzione Regionale Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali provvederà, nei termini previsti, agli adempimenti di cui all'**art. 9, D.P.C.M., 03-06-2009.**